

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 448)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero

(DEL BO)

e col Ministro del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1959

### Regime d'imposizione fiscale dei tabacchi lavorati importati

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei principi basilari del Trattato di Roma, istitutivo della C.E.E., è quello della libera circolazione delle merci sia pure con la salvaguardia dei diritti fiscali di ciascuno Stato membro.

In particolare l'articolo 95 del Trattato ha lasciato impregiudicata la potestà impositiva dei singoli Paesi aderenti, vincolandola però all'obbligo di non creare discriminazioni tra prodotti nazionali e prodotti esteri.

Allo scopo di dare applicazione al Trattato di Roma in materia di generi di monopolio di Stato venne emanata la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1958 ed en-

trata in vigore il successivo giorno 30 e, cioè, in tempo utile per la prima applicazione del Trattato di Roma. Con detta legge è stato stabilito, all'articolo 1, che di ogni prezzo di vendita fissato per i generi di monopolio, con decreto presidenziale, venissero fissate le quote spettanti allo Stato come imposta, al fornitore, all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione ed al rivenditore in modo da creare le premesse per la parità di trattamento per i prodotti dei vari Paesi dell'area comunitaria, pur salvaguardando il principio del monopolio fiscale contemplato come eccezione dall'articolo 90 del Trattato.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per fare due esempi concreti, in base a detto articolo 1 il ricavo dalla vendita di una sigaretta in tariffa a lire 300 e di una

in tariffa a lire 200 per pacchetto da 20 pezzi sarà ripartito (le cifre sono puramente ipotetiche) come segue:

Prezzo di vendita al pacchetto da 20 sigarette	Al rivenditore	Al Monopolio per spese di distribuzione	Al fornitore	Allo Stato quale quota fiscale
L. 300	18	5	62	215
L. 200	12	5	28	155

È evidente che con questo sistema si sono create le condizioni per l'applicazione del Trattato di Roma perchè ogni produttore, sia esso il Monopolio oggi che un eventuale produttore nazionale od i produttori esteri domani, sa che ad un determinato prezzo di fabbricazione corrisponde una determinata imposta ed una determinata tariffa di vendita. In tal modo il principio della libera concorrenza viene rispettato in quanto il produttore che riuscirà ad ottenere prodotti a costi minori sa che potrà venderli a tariffa sensibilmente minore.

Ovviamente, i prezzi di vendita saranno stabiliti per scaglioni di 10 oppure di 20 lire, a partire — per esempio — da un prezzo di 100 lire fino ad arrivare a quello di 500 al pacchetto. E poichè la quota attribuita al Monopolio per spese di distribuzione è un puro rimborso delle spese che questi sostiene per portare le sigarette dai depositi centrali fino ai magazzini di vendita, viene realizzata una parità di trattamento per tutti i produttori, siano essi il Monopolio italiano, in quanto fabbricante, od i produttori esteri.

Con l'articolo 2 della richiamata legge 1085 si era provveduto ad enucleare il dazio doganale vero e proprio in modo che questo fosse distinto e separato dall'imposta, al fine di attuare su di esso quelle riduzioni che sono previste dal Trattato di Roma. Precedentemente, infatti, il dazio doganale era comprensivo anche dell'imposta di mono-

polio e si riferiva solo alle sigarette introdotte per provvista personale nel limite di chilogrammi 4 e nella misura di lire 300 al pacchetto da 20 sigarette, misura che per le sigarette di basso costo rappresentava più del doppio del diritto di monopolio, mentre per quelle di costo elevato, raggiungeva appena il diritto di monopolio stesso senza contenere alcuna protezione doganale.

Per questo si era considerato di enucleare quella che era la media di protezione doganale vigente in detto dazio, limitato, come si è detto, alle provviste personali.

Detto articolo 2 regolante la questione daziaria è stato superato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, entrato in vigore il 1° gennaio corrente anno. Detto decreto del Presidente della Repubblica emanato per l'inquadramento dei dazi d'imposizione nella Nomenclatura di Bruxelles, ha infatti ripristinato il vecchio dazio comprensivo della quota fiscale, salva la riduzione prevista dal Trattato stesso.

È evidente che in questa situazione l'integrale applicazione dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, non può essere attuata se non si provvede prima a regolare la questione dei dazi.

A prescindere dai motivi d'indole giuridica, sta di fatto che nella situazione attuale l'emanazione della nuova tariffa di vendita in applicazione dell'articolo 1 della già citata legge 1085, importerebbe l'aggiunta alla ta-

riffa stessa del dazio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105. In questo modo, però, la tariffa di vendita delle sigarette estere si eleverebbe ad oltre lire 600 al pacchetto da 20 pezzi e cioè in una misura irragionevole. D'altro canto, non aggiungendo detto dazio, comprensivo dell'imposta, le sigarette estere avrebbero in Italia, fin da ora, lo stesso trattamento di quelle italiane mentre nei Paesi C.E.E. continuerebbe ad avere efficacia una elevata barriera doganale discriminatoria per tutto il periodo transitorio. Di conseguenza, i produttori degli altri Paesi membri avrebbero possibilità di introdurre in Italia forti quantitativi di sigarette che troverebbero facile smercio, in quanto i prodotti italiani non avrebbero all'interno protezione alcuna ed all'esterno non avrebbero, altresì, concrete possibilità di essere venduti, sia pure a compenso della minore vendita interna.

Poichè le norme del Trattato di Roma consentono riduzioni doganali anche superiori a quelle minime previste dal Trattato stesso, con l'articolo 1 del disegno di legge verrebbe a realizzarsi anche una sensibile riduzione della tariffa doganale, approvata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105.

Detta riduzione viene operata in modo sostanziale ed in misura tale da poter mantenere sul mercato italiano le sigarette estere presso a poco alla tariffa di vendita vigente. Ciò in quanto si è anche considerato che un aumento di tariffa porterebbe ad una inevitabile recrudescenza del contrabbando.

Per limitarci all'esempio delle sigarette, in confronto alla tariffa di lire 15.000 al chilogrammo equivalente a lire 300 il pacchetto, si è prevista una tariffa di lire 5.000 al chilogrammo equivalente a lire 100 il pacchetto da 20 pezzi.

Con l'articolo 2 si chiarisce che i prodotti da fumo, oltre ai dazi di cui all'articolo 1, sono soggetti anche alla quota fiscale vigente per i tabacchi italiani di pari costo di produzione.

Con l'articolo 3 si precisa, come era indispensabile, che la tariffa doganale non riguarda più solamente i tabacchi introdotti per uso personale fino al limite di chilogrammi 4, ma prescinde, con le dovute cautele, da limiti quantitativi.

Col secondo comma di detto articolo 3 si riserva al Ministro delle finanze la fissazione delle modalità per l'introduzione dei tabacchi lavorati esteri. Questo perchè, allo stato attuale della legislazione e dell'applicazione delle norme del Trattato di Roma, il Monopolio conserva la sua struttura integrale: dalla coltivazione alla fabbricazione ed alla vendita; quindi, per ora, l'unico importatore sarà il Monopolio stesso mentre, in applicazione del Trattato, si potrebbero in materia introdurre radicali innovazioni.

Il decreto del Ministro delle finanze si ispirerà all'interpretazione che verrà data in sede C.E.E. agli articoli 37 e 90 del Trattato, riguardanti i monopoli e per i quali non si è ancora giunti ad una precisa e concorde interpretazione.

L'articolo 4 del disegno di legge chiarisce, ad eliminare ogni eventuale dubbio, che le tariffe di vendita dei tabacchi lavorati importati sono quelle corrispondenti alla tariffa dei prodotti italiani di pari costo, aumentata dell'importo dei dazi vigenti in base all'articolo 1 del provvedimento.

Con questo sistema, ad una riduzione del dazio corrisponderà una riduzione del prezzo di vendita dei prodotti esteri, senza che vengano toccate le tariffe base emanate con decreto presidenziale.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il dazio previsto per i tabacchi lavorati dalla voce 2402 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, è modificato come segue:

a) *tabacchi lavorati*:

	al Kg. netto Lire
1) sigarette . . . . .	5.000
2) sigari e sigaretti superiori	5.000
3) sigari e sigaretti comuni .	3.000
4) trinciati chiari e trinciati dolci . . . . .	4.000
5) trinciati altri e spuntature di sigari . . . . .	2.500
6) da fiuto . . . . .	700
7) da masticare ed altri . .	700

## Art. 2.

I tabacchi lavorati sono sottoposti oltre che al dazio stabilito dal precedente articolo, anche alla quota fiscale prevista per gli stessi tabacchi iscritti nella tariffa di vendita in Italia, determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085.

Per i tabacchi lavorati non iscritti nella tariffa di vendita in Italia, la misura della quota fiscale prevista al comma precedente è pari alla quota fiscale più elevata in vigore per i tabacchi della stessa specie.

## Art. 3.

In deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, previo nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli per i quantitativi eccedenti i chilogrammi 4.

Con decreto del Ministro delle finanze sono fissate le modalità per la introduzione dei tabacchi lavorati esteri, al fine di assicurare la legittimità della circolazione nel territorio dello Stato dei tabacchi stessi.

## Art. 4.

Le tariffe di vendita dei tabacchi lavorati importati, stabilite ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sono aumentate dell'importo dei dazi pagati in base al disposto dell'articolo 1 della presente legge.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.